

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postcert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pv.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
arcea@pec.agenziaarcea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto, di pagamento e domanda unificata per la campagna 2024 - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023

L'art. 11, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e l'art. 7 del DM 9 marzo 2023 n. 147385 stabiliscono, rispettivamente per la domanda unica e per le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale (SIGC), la scadenza del 15 maggio di ogni anno per la presentazione della domanda.

Il DM 9 maggio 2024 n. 198261 ha modificato, **per la campagna 2024**, i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:

- interventi elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e citati all'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, in applicazione del citato DM, i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, **per la sola campagna 2024**, sono così modificati.

1. Termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, di pagamento e domanda unificata 2024

1.1 Presentazione delle domande

Ai sensi dell'art 1, comma 1, del DM 9 maggio 2024 n. 198261, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del DM 9 marzo 2023 sono fissati **al 1° luglio 2024**.

1.2 Presentazione tardiva – domanda di aiuto e di pagamento iniziale

L'art. 1, comma 2, del DM 9 maggio 2024 n. 198261 stabilisce che alle domande presentate oltre il termine del 1°luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 1° luglio 2024 e, quindi, fino al **26 luglio 2024**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 1° luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 1° luglio 2024 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta **oltre il 26 luglio 2024 è irricevibile**.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre il 26 luglio 2024 rende irricevibile** la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

1.3 Domande di modifica oltre il termine di presentazione

Ai sensi dell'art 1, comma.3, del DM 9 maggio 2024 n. 198261, possono essere presentate entro il 26 luglio 2024 modifiche alle domande pervenute entro il 1° luglio 2024, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Qualora l'agricoltore abbia presentato una domanda di aiuto tardiva (nel periodo 2 luglio – 26 luglio 2024) e successivamente intenda modificare la suddetta domanda, in aumento, ad esempio con l'aggiunta di interventi o parcelle agricole, dovrà presentare una nuova domanda interamente sostitutiva di quella già presentata, con la conseguenza che per tutti gli interventi richiesti in questa ultima domanda si applicherà una riduzione pari all'1 per cento per ciascun giorno di ritardo dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine di scadenza (1° luglio 2024). In ogni caso, a pena di irricevibilità, la domanda di modifica deve essere presentata entro il 26 luglio 2024, vale a dire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale.

1.4 Modifica delle domande

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477 che, pertanto, non ricadono nella casistica di cui al precedente punto 1.3, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

2. Domande di trasferimento titoli 2024

In applicazione di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, alla luce di quanto stabilito dal DM 9 maggio 2024 n. 198261 che ha modificato i termini di presentazione della domanda unica per la campagna 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2024 è **il 26 luglio 2024**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

Si rammenta che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2024, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2024, anche tardiva, tenendo presente che, in ogni caso, **la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 26 luglio 2024.** Conseguentemente, atti sottoscritti e/o registrati in data successiva o comunque trasferimenti non caricati a sistema entro la suddetta data del 26 luglio 2024 possono essere presentati dalle parti interessate per la successiva campagna 2025.

3. Chiarimenti relativi al contratto di compartecipazione di cui alla circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 8.1 della circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 relativa al contratto di compartecipazione, si precisa che quanto ivi previsto decorre dalla data di pubblicazione della medesima circolare. Pertanto, per i soli contratti di compartecipazione registrati anteriormente alla data del 14 marzo 2024 di pubblicazione della circolare, le superfici di cui ai predetti contratti possono essere oggetto di richiesta di contributi agricoli erogati in ambito FEAGA e FEASR da parte del compartecipante.

4. Ulteriori precisazioni relative al quaderno di campagna dell'agricoltore di cui alla circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Con riferimento alla tempistica prevista dal paragrafo 6.2, ultimo comma, della circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024, in aggiunta alla scadenza prevista, viene definita un'ulteriore finestra temporale per la trasmissione dei dati del QDCA al 31 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda unica, di pagamento e della domanda unificata, per considerare le attività eseguite atte a garantire l'osservanza degli impegni del restante periodo dell'anno.

5. Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente circolare resta fermo quanto previsto dalle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 e prot. n. 21371 del 14 marzo 2024.

IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore CARFI)